

N. 4478

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUCCI, BETTAMIO e MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2000

—————

Istituzione dell’Agenzia forestale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È in atto un vivace dibattito in merito alla riforma del Ministero delle politiche agricole e forestali con particolare riferimento al comparto forestale ed al futuro Corpo forestale dello Stato.

Il presente disegno di legge tende a contemporaneamente la giusta esigenza di decentramento regionale attraverso la dipendenza funzionale del Corpo forestale dello Stato dalle regioni, fatte salve le residue competenze statali, con l'esigenza, parimenti condi-

visibile, di mantenere l'integrità del Corpo stesso.

Si ritiene di prevedere, pertanto, l'istituzione dell'Agenzia forestale, organismo dotato di una moderna snellezza burocratico-amministrativa, nonché di autonomia finanziaria, patrimoniale e contabile che abbia come interlocutore la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita l'Agenzia forestale, di seguito denominata «Agenzia», dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia si avvale del Corpo forestale dello Stato, organo operativo multifunzionale in grado di mobilitarsi su tutto il territorio nazionale.

3. L'Agenzia supporta il Ministro delle politiche agricole e forestali nella elaborazione delle linee di indirizzo per lo sviluppo rurale, con particolare riferimento al settore forestale e alle aree montane.

4. L'Agenzia assicura altresì l'espletamento di compiti assegnati alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche nonché di ulteriori compiti per conto di altre amministrazioni pubbliche, disponendo delle risorse finanziarie e del patrimonio rimasti dello Stato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. L'Agenzia attraverso le strutture territoriali del Corpo forestale dello Stato sulla base di un accordo-quadro nazionale di programma, proposto d'intesa dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può collaborare con le regioni per l'espletamento di compiti e funzioni regionali. L'accordo-quadro nazionale viene reso operativo da accordi bilaterali tra l'Agenzia e le singole regioni sulla base delle effettive necessità di ciascuna di queste e definisce le condizioni

e le modalità per lo svolgimento della collaborazione.

6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente, è emanato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce anche le modalità con cui la stessa si avvale del Corpo forestale dello Stato.

7. L'attività dell'Agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dalla presente legge, dalle norme del codice civile. L'Agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le parole da «ivi compresi i beni» fino alla fine del periodo, sono soppresse.

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.